

Determinazione n. 18/2013
(S01/13 – Fastweb/Discriminazione nell’accesso alla rete in fase di realizzazione di impianti ULL e bitstream – Attuazione del gruppo di Impegni n. 1 relativo all’istituzione di un nuovo processo di delivery dei servizi SPM.)

COMUNICAZIONE PRELIMINARE
(art. 14, comma 1 del Regolamento dell’Organo di vigilanza)

L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione del 11 settembre 2013;

vista la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito “il Regolamento”);

visto in particolare l’art. 14, comma 1 del Regolamento che dispone, in presenza di apparenti anomalie o inadeguatezze riscontrate nell’esecuzione degli Impegni, l’invio a Telecom Italia di una comunicazione preliminare con l’indicazione degli elementi su cui si basano le valutazioni dell’Organo di vigilanza e del termine entro cui è previsto il completamento dell’attività di verifica;

visto il documento consegnato dalla Società Fastweb S.p.A. durante l’audizione del 21 febbraio 2013 nel quale venivano evidenziate talune criticità nell’attuazione degli Impegni e, in particolare, l’opposizione di un rifiuto ad attivare impianti ULL a causa della presenza di apparati multiplatori in rete di accesso cosa che, se verificata, doveva impedire, parimenti e sulle stesse linee, l’attivazione di impianti per clienti retail di Telecom Italia;

considerato altresì l’altro caso riportato nel documento dell’Operatore, ovvero una presunta discriminazione relativa all’opposizione di rifiuto ad attivare impianti per eccessiva distanza dalla centrale cosa che, se verificata, doveva impedire, parimenti e sulle stesse linee, la successiva attivazione della stessa tipologia di impianti per clienti retail di Telecom Italia;

considerato che i fatti descritti nella segnalazione, se accertati, rilevano ai fini di quanto previsto dal Gruppo di Impegni n.1;

considerato che la questione oggetto della segnalazione è risultata non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell’Organo di vigilanza;

